



COMUNITA' MONTANA MUGELLO
Provincia di Firenze

Approvato con delibera di Giunta n. 160 del 27/12/2004

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

INDICE

- Art. 1 - Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale
- Art. 2 - Esclusioni
- Art. 3 - Modalità di costituzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a part-time
- Art. 4 - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
- Art. 5 – Orario di lavoro del personale a tempo parziale
- Art. 6 – Part-time e svolgimento di attività extracontrattuale
- Art. 7 – Trattamento economico-normativo
- Art. 8 – Lavoro aggiuntivo
- Art. 9 – Prestazioni di lavoro straordinario
- Art. 10 – Contratto di lavoro
- Art. 11 - Partecipazione al riparto produttività o progetti e a indennità
- Art. 12 - Norma transitoria e finale
- Art. 13 – Entrata in vigore



COMUNITA' MONTANA MUGELLO

Provincia di Firenze

Art. 1 – Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Si possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
 - a) assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.

2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può essere superiore al 25% della dotazione organica complessiva dei posti a tempo pieno di ciascuna categoria (arrotondato all'unità superiore).

3. Nel caso di cui alla lettera a) del 1° comma, l'Ente, previa analisi delle esigenze organizzative e nell'ambito del programma triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della L. 449/97, così come richiamato dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, seguita da incontro, individua i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell'art. 4 del presente regolamento.

4. I predetti posti vengono prioritariamente coperti dal personale in servizio di pari categoria e profilo che ne ha fatto richiesta e, per la parte residuale, mediante procedure selettive (pubbliche o interne) nel rispetto delle disposizioni vigenti.

5. Il contingente del 25% di cui al comma 2 può essere elevato di una unità per ciascuna categoria in presenza delle seguenti gravi e documentate situazioni:
 - a) dipendente portatore di handicap o in gravi condizioni psico-fisiche;
 - b) genitore di figli portatori di handicap o in gravi condizioni psico-fisiche;
 - c) familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti.In tali casi le domande sono presentate senza limiti temporali e il rapporto di lavoro verrà trasformato a tempo pieno al venir meno delle condizioni particolari che ne hanno determinato la concessione o in altro precedente momento su richiesta del dipendente, nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 3.

Art. 2 - Esclusioni

1. Dalla concessione del part-time sono escluse (salvo quelle già istituite a tempo parziale per particolari esigenze organizzative dell'Amministrazione della Comunità Montana) le seguenti posizioni di lavoro in relazione ai contenuti di particolare responsabilità:
 - a) personale con qualifica dirigenziale;
 - b) personale incaricato di posizione organizzativa;

2. Le posizioni di cui al comma precedente sono escluse dal computo del contingente di cui al comma 2 dell'art. 1.



Art. 3 – Modalità di costituzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a Part-time

1. Nel caso in cui non si sia provveduto agli adempimenti previsti nel 5° comma dell'art. 1, oppure nel limite della eventuale percentuale residua, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, **redatte secondo il modello allegato al presente regolamento**, devono essere presentate con periodicità semestrale entro i periodi di seguito indicati:

- a) dall'1 giugno al 30 giugno, per le trasformazioni del rapporto di lavoro con decorrenza compresa dall'1 luglio al 31 dicembre;
- b) dall'1 dicembre al 31 dicembre, per le trasformazioni del rapporto di lavoro con decorrenza compresa dall'1 gennaio al 30 giugno.

Nella domanda deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere, ai fini del successivo articolo 5.

2. Dalla data di arrivo al protocollo decorre il termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio-assenso e per la successiva trasformazione automatica del rapporto di lavoro, secondo la decorrenza indicata nella richiesta del dipendente.

3. Qualora si debba procedere ad una scelta fra più aspiranti vengono fissate le seguenti precedenze in ordine di valore decrescente:

- a) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche;
- b) dipendenti che assistono il coniuge, il convivente o un parente o affine entro il 3° grado (che risultino tali dalla certificazione anagrafica) portatori di handicap non inferiore al 70% o in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
- c) genitori con figli minori, in relazione al loro numero
- d) anzianità di servizio.

4. L'Ente, nel termine indicato al comma 2, può differire la trasformazione automatica del rapporto di lavoro a part-time fino a sei mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda al protocollo, con una decisione motivata, quando, in base alle mansioni svolte dal dipendente e alla relativa posizione nella struttura organizzativa, dalla trasformazione stessa possano derivare gravi pregiudizi alla funzionalità dei servizi. Scaduto il periodo di differimento, scatta il diritto per il dipendente interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro, mentre non vi è il diritto per lo stesso di continuare a prestare la sua attività presso il medesimo ufficio se la riduzione del tempo di lavoro possa inficiare la regolare conduzione dell'attività.

5. In ogni caso, prima della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il dipendente deve aver usufruito inderogabilmente di tutti i giorni di ferie spettanti e maturati fino al giorno della nomina.

6. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica.



Art. 4 – Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

1. I lavoratori part time hanno diritto, a domanda, di ritornare a tempo pieno:
 - a) al compimento di un biennio dalla trasformazione a tempo parziale, anche in soprannumero;
 - b) anche prima del predetto biennio, qualora sussistano posti vacanti in organico di corrispondente categoria e profilo professionale.Anche in tal caso trova applicazione quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento.
2. In sede di predisposizione del piano triennale delle assunzioni si terrà pertanto opportunamente conto della priorità delle predette richieste.
3. In ogni caso, prima della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, il dipendente deve aver usufruito inderogabilmente di tutti i giorni di ferie spettanti e maturati fino al giorno della trasformazione del rapporto.

Art. 5 – Orario di lavoro del personale a tempo parziale

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time potrà avvenire solo per frazioni orarie di 18, 24 o 30 ore. Nel caso di particolari esigenze dell'Ente e previo accordo con il dipendente è possibile l'individuazione di ulteriori frazioni orarie.
2. Le diverse tipologie di articolazione delle prestazioni lavorative a tempo parziale sono:
 - a) tempo parziale orizzontale con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni in relazione all'orario vigente);
 - b) tempo parziale verticale con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno in misura tale da rispettare, nel periodo temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno), la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale prescelto.
 - c) tempo parziale misto con una combinazione delle modalità indicate nelle lettere a) e b), che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a tempo parziale o di non lavoro.
4. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono previamente definiti dagli enti nel caso in cui i posti a tempo parziale siano stati individuati nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e resi noti a tutto il personale.
5. Nel caso, invece, di trasformazione del rapporto di lavoro su richiesta dei dipendenti interessati senza che l'Ente abbia previamente istituito i posti a tempo parziale, il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione devono essere concordati con il lavoratore, tenendo conto delle esigenze di servizio e di quelle del dipendente, previo parere obbligatorio del Responsabile del Servizio. Il lavoratore può farsi assistere da un



COMUNITA' MONTANA MUGELLO

Provincia di Firenze

rappresentante sindacale o della R.S.U.. Qualora non si raggiunga l'accordo non si fa luogo alla trasformazione del rapporto di lavoro.

6. La modifica della durata della prestazione lavorativa a part-time (sempre nei limiti di cui all'art. 4 c. 1) potrà avvenire su richiesta del dipendente (nei termini di cui al precedente articolo 3 – 30/6 e 31/12) e per particolari motivi ed esigenze personali dello stesso. Il dirigente responsabile del Settore valuterà se accogliere o meno la richiesta in relazione all'organizzazione del servizio. La modifica avverrà secondo le procedure e con le modalità di cui al citato articolo 3.

Art. 6 – Part-time e svolgimento di attività extracontrattuale

1. Qualora la prestazione lavorativa a tempo parziale non superi il 50% di quella a tempo pieno, il personale interessato può svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, con particolare riferimento al D. Lgs.vo 165/2001 e purchè espressamente autorizzati dall'ente.

2. Al riguardo l'ente emetterà espressa autorizzazione verificando l'insussistenza di conflitto di interesse dell'ulteriore attività del dipendente, indicata dallo stesso nella richiesta di autorizzazione, con i compiti istituzionali affidati.

3. Per l'accertamento delle condizioni di cui sopra il dipendente è tenuto a comunicare almeno trenta giorni prima dell'inizio la tipologia della nuova attività fornendo ogni utile elemento di valutazione.

4. Lo stesso è tenuto ad analogha comunicazione in caso di successivo inizio o di variazione dell'attività entro quindici giorni dalla stessa.

5. In tal caso l'ente, qualora riscontri successivamente un conflitto di interessi intimerà la cessazione della nuova attività o l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal contratto o dalla legge.

6. Fermo restando l'analisi di ogni singolo caso, vi è conflitto di interesse – oltre che nei casi già espressamente previsti dalla normativa vigente – qualora il dipendente:

a) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o compartecipazione in persone giuridiche, la cui attività consista anche nel procurare a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e il dipendente operi nell'ente in uffici destinati al rilascio dei suddetti provvedimenti;

b) intenda svolgere attività libero professionali al fine di procurare a terzi provvedimenti amministrativi di cui sopra ed operi in uffici deputati al loro rilascio.

c) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi nello stipulare o comunque gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero progetti, studi, consulenze per la Comunità Montana per prestazioni da rendersi nelle materie di competenza dell'ufficio cui è preposto;



COMUNITA' MONTANA MUGELLO

Provincia di Firenze

- d) intenda svolgere attività libero professionali in campo legale o tributario ed intenda operare in rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale per curare i loro interessi giuridici nei confronti della Comunità Montana di appartenenza ovvero rendere attività di consulenza agli stessi fini a favore di terzi;
- e) intenda svolgere attività a favore di soggetti nei confronti dei quali lo stesso o il settore di appartenenza svolga funzioni di controllo o vigilanza;
- f) stabilisca rapporti economici con fornitori di beni o servizi per l'amministrazione;
- g) intenda assumere incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo favore di pubbliche amministrazioni ovvero di altri enti pubblici nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza;
- h) intenda assumere incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo o condono edilizio a favore di privati e di componente di commissioni per la aggiudicazione di appalti, se il dipendente appartiene ad un servizio che è in qualche modo intervenuto nelle fasi precedenti o che debba intervenire in quelle successive (progettazione, affidamento lavori, direzione lavori, finanziamento lavori, predisposizione di pareri e istruttorie, funzioni di vigilanza o controllo tecnico o amministrativo sui lavori o sui soggetti cui è affidata la realizzazione dei lavori);
- i) intenda assumere incarichi di collaborazione, anche a titolo gratuito, con persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute o comitati che a qualsiasi titolo abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un rapporto economico e/o commerciale con l'Amministrazione della Comunità Montana o nei confronti dei quali il dipendente o il suo servizio di appartenenza svolgano funzioni di controllo o di vigilanza.
- l) intenda assumere incarichi da parte di persone fisiche o dai titolari o legali rappresentanti di persone giuridiche od associazioni non riconosciute o comitati che abbiano in corso, presso il servizio di appartenenza del dipendente procedimenti contenziosi o volti ad ottenere l'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi di qualunque genere ovvero autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi od altri atti di consenso comunque denominati.

7. Non rientrano nel divieto di cui al precedente comma lettere i) e l) gli incarichi conferiti da enti, persone giuridiche, associazioni o comitati al cui capitale sociale partecipi l'Amministrazione della Comunità Montana purché le relative prestazioni non rientrino nelle attribuzioni di ufficio del dipendente, non siano in conflitto di interessi con la posizione dello stesso nella Comunità Montana e non si configurino come prestazioni retribuite anche indirettamente dall'amministrazione della Comunità Montana (ad esempio tramite regolare finanziamento o concessione di contributi destinati in maniera specifica anche in parte al raggiungimento degli obiettivi cui la prestazione stessa è in tutto o in parte finalizzata).

8. In tali casi il rapporto di lavoro a part-time potrà essere rifiutato.

9. Al dipendente ammesso al part-time al fine di svolgere altra attività, suscettibile di conflitti potenziali di interesse, la concessione del part-time può essere subordinata a specifiche condizioni.

10. Con il provvedimento di autorizzazione, possono essere imposti oneri di informazione relativamente ai singoli progetti, attività o incarichi che il dipendente



intenda accettare e fissati i termini entro i quali l'amministrazione può negare con provvedimento motivato il nulla osta. In tali casi, il dipendente non può accettare l'incarico fino al ricevimento del prescritto nulla osta.

11. Ogni violazione di quanto sopra e delle eventuali condizioni apposte costituisce responsabilità disciplinare ai sensi della normativa contrattuale vigente.

Art. 7 – Trattamento economico-normativo

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni legislative e contrattuali previste per il rapporto a tempo pieno, in quanto compatibili e tenendo conto della ridotta prestazione lavorativa e della peculiarità del suo svolgimento, compreso il salario accessorio.

2. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, nazionali o decentrate, vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 61/2000.

Art. 8 – Lavoro aggiuntivo

1. Per “lavoro aggiuntivo” deve intendersi quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi degli articoli precedenti.

2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo di cui al comma 1 del presente articolo nel limite massimo del 10% della prestazione oraria mensile.

Le predette maggiori prestazioni orarie devono essere ripartite nell'arco di più di una settimana.

3. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

4. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite secondo la normativa contrattuale vigente.

Art. 9 – Prestazioni di lavoro straordinario

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle giornate o nei periodi di effettiva attività lavorativa, nei limiti di cui al precedente articolo 8, c. 2.

2. Le ore di straordinario sono retribuite secondo la normativa contrattuale vigente.

Art. 10 – Contratto di lavoro

La Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con



COMUNITA' MONTANA MUGELLO

Provincia di Firenze

l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico.

Art. 11 – Partecipazione al riparto produttività o progetti e a indennità

Quanti usufruiscono di un rapporto di lavoro a part-time partecipano al riparto sia degli incentivi sia delle eventuali indennità in misura proporzionata alla percentuale di attività lavorativa prestata.

Art. 12 – Norma transitoria e finale

1. I rapporti di lavoro a tempo parziale già costituiti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, previo accordo con il dipendente, potranno essere ricondotti alla disciplina ed ai limiti del presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Le trasformazione a part-time del rapporto di lavoro già richiesta ma non ancora avvenuta alla data di entrata in vigore del presente regolamento (anche se la mancata trasformazione è dovuta a proroga di sei mesi), sarà soggetta alle disposizioni dello stesso.
3. Il dipendente ammesso al part-time si assume ogni responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare derivante dall'eventuale assunzione di incarichi in violazione delle disposizioni del presente regolamento e della normativa legislativa e contrattuale vigente.
4. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di pubblicazione.



COMUNITA' MONTANA MUGELLO
Provincia di Firenze

ALLEGATO al Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

**DOMANDA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA
TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE**

Al Responsabile del Servizio Personale

Il/La sottoscritta.....
nato/a a.....il.....
e residente a.....in
Via/Piazza.....in servizio
presso la Comunità Montana a decorrere dal.....Categoria
giuridica....., Categoria economica..... profilo professionale
.....

CHIEDE

di poter trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale/verticale
(*cancellare la voci che non interessano*) in una delle seguenti fasce, previste dall'art. 3
del Regolamento per la gestione del part - time:

- o 18 ore settimanali
- o 24 ore settimanali
- o 30 ore settimanali

con le seguenti articolazioni e decorrenza:



PRECISA

A) che non intende intraprendere altra attività lavorativa;

(oppure)

B) che vuole espletare la seguente attività di lavoro subordinato/autonomo (*indicare gli elementi caratterizzanti l'attività, quali tempi, luogo di svolgimento, soggetto nei cui confronti l'attività, se subordinata, è svolta, compensi etc.*).

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace all'art. 26 della legge n. 15/1968, richiamato dall'art. 6 del DPR n. 403/1998:

1- che l'attività di lavoro subordinato o autonomo che intende espletare non è incompatibile con quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale ed è conforme alle disposizioni contrattuali e legislative vigenti in materia;

2- di essere in possesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento per la gestione del part-time, nonché dall'art. 4, comma 12, del C.C.N.L. del 14.9.2000, nell'ordine, dei seguenti titoli di precedenza:

- a) essere dipendente portatore di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche;
- b) essere familiare che assiste persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
- c) essere genitore di n..... figli minori;

N.B. Nel caso di stati di fatto non risultanti da pubblici registri, la domanda di trasformazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare quanto dichiarato.

In fede

Data.....

Firma.....



COMUNITA' MONTANA MUGELLO
Provincia di Firenze

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE DI ASSEGNAZIONE
(con l'indicazioni delle mansioni assegnate al dipendente part-time)

Data..... Firma.....

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE/SEGRETARIO GENERALE

Data..... Firma.....